



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

A UNIONCAMERE
Pec: unioncamere@cert.legalmail.it

A INFOCAMERE
Pec: protocollo@pec.infocamere.it

Oggetto: **Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"- Pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 - Gazzetta ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.**

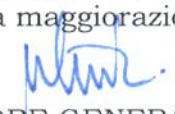
L'articolo 12-quinquies, comma 3, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58 ha prorogato al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 e risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

In proposito si ricorda che l'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 11 maggio 2001 n. 359 stabilisce che il diritto annuale *"è versato dai contribuenti, in un'unica soluzione, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte"*.

Tenuto conto di quanto sopra, la proroga stabilita con il decreto legge sopra richiamato si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2019 effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma sopra citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie.

Nel merito dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di cui al comma 3 all'articolo 12-quinquies si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 64 del 28 Giugno 2019.

Resta inteso che per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2019, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40%.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)


RHE